

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina della coassicurazione comunitaria» (458)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 1, 3, 4
FELICETTI (PCI)	2, 4
ORSINI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	4
PETRILLI (DC)	3

«Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi» (1430)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	10, 12
CONSOLI (PCI)	10
LEOZZI (PRI)	11
ORSINI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	12
SCLAVI (PSDI), <i>relatore alla Commissione</i>	10, 12
SIGNORINO (Misto-P. Rad.)	11
URBANI (PCI)	11

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della coassicurazione comunitaria» (458)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della coassicurazione comunitaria».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che, il 5 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta, quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

In qualità di relatore ho già svolto la relazione sul disegno di legge nella seduta del 5 febbraio, e ricordo che abbiamo già acquisito tutti i prescritti pareri: quello della Giunta per gli affari delle Comunità europee e quelli della 1^a e della 2^a Commissione permanente.

Non ritengo di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FELICETTI. Il nostro Gruppo è in linea generale favorevole al rapido recepimento di tutte le direttive comunitarie, ed in particolare nel settore delle assicurazioni dove si registrano ritardi, come del resto in altri settori. Siamo pertanto favorevoli all'esame in sede deliberante di questo provvedimento che era stato iscritto all'ordine del giorno sin dalla precedente legislatura, non volendo farne ereditare l'esame alla prossima legislatura.

Ha destato in noi qualche perplessità la notizia che la Commissione della CEE ha presentato ricorso contro le deliberazioni assunte da altri paesi della Comunità (in particolare la Francia, la Germania e la Danimarca) che avevano recepito la direttiva comunitaria in materia di coassicurazione press'a poco negli stessi termini previsti dallo schema del disegno di legge n. 458 elaborato dal Ministero dell'industria di concerto con il Ministero degli esteri, con il Ministero di grazia e giustizia e con quello per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Pur essendo favorevole al provvedimento nel testo in cui ci viene presentato — salvo alcune modifiche cui accennerò rapidamente tra poco — vorrei sapere dal rappresentante del Governo quali indagini istruttorie sono state svolte per comprendere le ragioni che hanno portato la Commissione della CEE a presentare ricorso contro i disegni di legge approvati da altri paesi della Comunità, in modo da evitare di incappare in analogo provvedimento.

Nel merito vorrei dire che dal settore del mercato sono pervenuti due messaggi, uno dei quali è accettabile.

Ho letto che il presidente Rebecchini, in qualità di relatore, ha presentato un emendamento all'articolo 1, inteso a riformulare la prima parte delle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1, e a sostituire, nella lettera *d*) le parole «a proprio nome» con le altre «in nome e per conto proprio». È più esatta certamente la definizione formulata nell'emendamento del Presidente e dichiaro pertanto di essere d'accordo con tale modifica.

Dal settore del mercato è arrivato anche il suggerimento di modificare l'articolo 2, estendendo alla coassicurazione comunitaria il principio della responsabilità per quote, tradizionalmente vigente per la coassicura-

zione di diritto italiano. Sono dell'avviso che sia più esatta e che garantisca meglio gli utenti la formulazione del Ministero dell'industria; per cui non mi sentirei di accogliere questa proposta di modifica proveniente dal mercato, cioè dalla Associazione degli imprenditori del settore.

Riteniamo, come Gruppo comunista, che la normativa sia accettabile, salvo una modifica da recare all'articolo 6, laddove si stabiliscono le forme di controllo del Ministero vigilante su questa attività della coassicurazione comunitaria. Mi pare che nell'articolo 6 si sia completamente dimenticato il fatto che nel frattempo è nato un organo specifico di vigilanza nel settore assicurativo italiano. Probabilmente il testo che è stato sottoposto al nostro esame è stato ricavato da un provvedimento presentato nel corso dell'altra legislatura, quando l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) non era ancora stato creato dal Parlamento italiano.

Questa dimenticanza deve essere ovviata. Dobbiamo chiamare in causa anche l'ISVAP come strumento di vigilanza e controllo. Di qui i miei emendamenti all'articolo 6, che prego la Commissione di prendere in considerazione ed approvare.

Vorrei rapidamente, signor Presidente, se lei mi consente, dopo aver dichiarato che siamo favorevoli al provvedimento con le modifiche proposte, previa informazione del rappresentante del Governo sulla prima questione che ho sollevato, cogliere l'occasione per invitare la presidenza di questa Commissione a sollecitare presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato la presentazione della relazione annuale sullo stato della politica assicurativa nel nostro Paese. Secondo la legge istitutiva dell'ISVAP, la relazione annuale dovrebbe essere presentata entro il dicembre di ogni anno. Per difficoltà varie, ormai da alcuni anni questo termine è stato trasferito al febbraio successivo. Quest'anno, però, siamo arrivati a marzo e la relazione non è stata ancora presentata in Parlamento.

Vorrei sollecitare questa presentazione, che può darci l'occasione e l'opportunità di avviare quel dibattito e quel confronto sulla situazione assicurativa italiana che è urgente

anche in relazione allo sviluppo di una problematica che attiene ai sistemi integrativi di previdenza e alla presentazione sul mercato di prodotti misti e sofisticati (risparmio e assicurazione). Di fronte a questa rivoluzione che sta intervenendo sui mercati finanziari e del risparmio nel nostro paese, un momento di attenzione e di riflessione mi pare assolutamente necessario ed anche urgente.

PETRILLI. La Giunta per gli affari delle Comunità europee non ha alcuna osservazione particolare da esprimere su questo provvedimento. Vorrei però sottolineare il tempo decorso tra l'emanazione della direttiva comunitaria e l'approvazione del provvedimento in esame: un tempo assolutamente inaccettabile. Il Presidente del Senato pare ne voglia discutere addirittura in Aula, data la gravità della situazione.

Tornando al provvedimento in esame, mi dichiaro favorevole all'emendamento del Presidente e a quelli del senatore Felicetti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Circa il problema del ritardo, la situazione è indubbiamente grave: vi sono direttive comunitarie del 1979 recepite soltanto quest'anno. Ma per quanto riguarda questo caso particolare il discorso è diverso, come ha ricordato anche il senatore Felicetti.

Infatti, prendemmo concordemente la decisione di «congelare» l'esame di questo disegno di legge (che avremmo potuto approvare almeno tre anni prima: si sarebbe comunque trattato di un ritardo, ma non di queste dimensioni), in quanto eravamo in attesa di una sentenza della Corte di giustizia della CEE che doveva pronunciarsi su un ricorso presentato dalla Commissione CEE avverso una normativa francese, che presentava una larga affinità con il disegno di legge predisposto dal Governo italiano. All'inizio di questa legislatura, in effetti, questo provvedimento era già pronto, ma — ripeto — il Governo ed il Parlamento stabilirono di attendere quella sentenza della Corte di giustizia, sperando che non ritardasse eccessivamente. Al contrario, questa sentenza non è ancora arrivata; proprio mentre l'Italia viene accu-

sata di inadempienza in sede comunitaria anche riguardo a questo provvedimento. Allora Governo e Parlamento hanno deciso di procedere comunque al varo di questo disegno di legge. Certo, se la sentenza della Corte della Comunità fosse arrivata in tempo, avremmo potuto deliberare con più cognizione di causa, senza correre il rischio di trovarci domani in una situazione analoga a quella della legislazione francese, che a causa di questa normativa è in contenzioso con la Commissione CEE.

Tuttavia, rimane il fatto che la sollecitazione del senatore Petrilli è validissima, in quanto vi sono altre direttive comunitarie per le quali il ritardo nel recepirle non trova giustificazioni.

Per quanto riguarda, inoltre, il problema sollevato dal senatore Felicetti, ritengo opportuno attendere la decisione che adotterà al riguardo la Corte di giustizia delle Comunità europee.

In ordine, poi, alla richiesta avanzata dallo stesso senatore Felicetti e volta a sollecitare la presentazione, da parte del Ministro dell'industria, della relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, sulla quale non posso peraltro non esprimere pieno consenso, devo, a questo punto, far presente alla Commissione di aver già prospettato tale esigenza al ministro Altissimo la scorsa settimana, in occasione di un incontro informale. Prego, pertanto, il sottosegretario Orsini di voler rinnovare al Ministro questa precisa richiesta della Commissione.

La relazione sullo stato della politica assicurativa potrà infatti costituire, a mio avviso, la base per un ampio ed approfondito dibattito, la cui urgenza è peraltro determinata soprattutto dal fatto che il settore assicurativo attraversa, in questo periodo, una fase piuttosto delicata, caratterizzata da una certa inquietudine che investe alcuni specifici rami. Mi auguro, quindi, che si possa quanto prima procedere ad un attento esame della materia che consenta di conseguire risultati soddisfacenti.

Per quanto concerne le proposte di modifica al disegno di legge in esame fin qui presentate, tengo, innanzi tutto, a sottolineare come l'emendamento da me presentato all'articolo 1 tenda semplicemente ad apporta-

re una correzione di carattere formale e a precisare ulteriormente le modalità di copertura dei rischi di cui alla lettera *d*) dell'articolo medesimo.

In relazione, invece, agli emendamenti presentati dal senatore Felicetti all'articolo 6 del provvedimento in discussione — peraltro già illustrati dallo stesso proponente nel corso del dibattito — e tendenti ad introdurre in tale articolo la menzione dell'ISVAP, dichiaro di rimettermi al parere della Commissione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda, innanzi tutto, i rilievi del senatore Felicetti circa il ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee avverso talune leggi che disciplinano la materia, a suo tempo approvate da alcuni Stati membri (ed in particolare dalla Francia) ed il cui contenuto apparirebbe — a giudizio dello stesso senatore Felicetti — sostanzialmente simile a quello del provvedimento in esame, devo far presente che i competenti Uffici del Ministero dell'industria, a tal fine interpellati, hanno escluso che il disegno di legge in discussione possa trovarsi in contrasto con la normativa comunitaria, dando adito, in seguito, ad eventuali contenziosi. Pertanto, ciò considerato e tenuto conto anche del largo consenso raccolto dalla proposta governativa, non posso che invitare la Commissione ad approvare il testo in esame il più rapidamente possibile.

In relazione, poi, al problema sollevato dal senatore Petrilli circa il tardivo recepimento delle direttive comunitarie, tengo a sottolineare come, talvolta, lo stesso recepimento di determinate normative costituisca l'occasione per introdurre modifiche di rilievo nella nostra legislazione, il che giustifica, in parte, i ritardi che lo stesso senatore Petrilli poc'anzi lamentava. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che ciò non contribuisce certamente a rafforzare la nostra posizione in sede comunitaria.

Per quanto concerne, in particolare, le proposte di modifica al disegno di legge in discussione fin qui illustrate, mi dichiaro, innanzi tutto, favorevole all'emendamento presentato dal relatore, le cui preoccupazioni

circa l'esigenza di una maggiore chiarezza nella formulazione del testo della lettera *d*) dell'articolo 1, anche se per certi versi eccessive, non appaiono tuttavia prive di fondamento.

Inoltre, in ordine agli emendamenti presentati dal senatore Felicetti all'articolo 6 del provvedimento in esame, mi dichiaro favorevole a quelli tendenti ad introdurre la menzione dell'ISVAP al primo ed al terzo comma dell'articolo stesso. Per quanto riguarda, invece, la proposta di modifica presentata dallo stesso senatore Felicetti al secondo comma dell'articolo 6, ritengo che tale emendamento dovrebbe essere formulato diversamente, in quanto le «misure» cui si fa riferimento in quel comma sono di esclusiva competenza del Ministro dell'industria, mentre all'ISVAP deve essere riconosciuto soltanto un ruolo consultivo. Invito, pertanto, il proponente a riformulare l'emendamento in questione, nel senso di aggiungere, al secondo rigo del secondo comma, dopo le parole: «e dell'artigianato», le seguenti: «sentito l'ISVAP».

FELICETTI. Concordo con la formulazione da lei proposta, onorevole Sottosegretario, e la faccio mia. Modificherò, pertanto, l'emendamento da me presentato al secondo comma dell'articolo 6 nel senso da lei stesso indicato. Resta inteso, quindi, che tale proposta di modifica risulta così formulata: al secondo comma dell'articolo 6, dopo le parole: «e dell'artigianato», aggiungere le altre: «sentito l'ISVAP».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura, con l'avvertenza che, in ossequio alla lettera del Presidente del Senato del 28 febbraio scorso, relativa alla formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte, negli articoli in esame, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale.

Art. 1.

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio

della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, a condizione che:

a) al contratto partecipino una o più imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo II, capi I e II;

b) la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla precedente lettera a);

c) il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 del punto A) della tabella allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura nucleare o derivanti da uso di medicinali;

d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della predetta tabella siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unità di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unità di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso a proprio nome da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unità di conto europee, secondo le risultanze della contabilità obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

2. I limiti di cui al precedente comma, lettera d), vanno considerati con riferimento a ciascun rischio assicurato.

3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.

4. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel

territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento volto a sostituire alla lettera c) le parole:

«del punto A) della tabella allegato I alla» con le altre: «della lettera A) della tabella di cui all'allegato I della».

È stato altresì presentato da me un ulteriore emendamento volto a sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della lettera A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295 del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unità di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unità di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in nome e per conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unità di conto europee, secondo le risultanze della contabilità obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile».

Metto ai voti il primo degli emendamenti da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economi-

ca europea, anche se non stabilite in Italia, a condizione che:

a) al contratto partecipino una o più imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo II, capi I e II;

b) la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla precedente lettera a);

c) il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 della lettera A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura nucleare o derivanti da uso di medicinali;

d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della lettera A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295 del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unità di conto auropee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unità di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in nome e per conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unità di conto europee, secondo le risultanze della contabilità obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

2. I limiti di cui al precedente comma, lettera d), vanno considerati con riferimento a ciascun rischio assicurato.

3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.

4. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all'esercizio dell'industria

delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Le coassicurazioni di cui al precedente articolo debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

2. I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni demandategli con la delega e spettantigli secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione; ed è tenuto al pagamento dell'indennità assicurativa per l'intero nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

4. Tra le sue attribuzioni deve essere sempre compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto.

5. Il coassicuratore delegatario è tenuto altresì al pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto secondo le disposizioni recate dalla predetta legge, salvo il suo diritto a recuperare dagli altri coassicuratori l'importo pagato per la parte afferente le quote di premio e degli accessori di pertinenza degli stessi.

È approvato.

Art. 3.

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economi-

ca europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all'interno del territorio della predetta Comunità, regolate dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 78/473 del 30 maggio 1978.

2. Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al precedente comma sono comprese nel portafoglio italiano.

È approvato.

Art. 4.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonchè, in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile.

2. Le attività a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale è stabilita l'impresa delegataria.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabiliti limiti e modalità per la determinazione della moneta nella quale, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, devono essere espresse o sono realizzabili le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche. Parimenti il Ministro può disporre che la copertura della quota minima delle riserve tecniche, di cui al-

l'articolo 32 della stessa legge, sia calcolata al netto delle riserve rappresentate con attività espresse o realizzabili in moneta estera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, con una modifica di coordinamento formale alle lettere a) e b) del comma 1, a seguito della deliberazione adottata in sede di articolo 1.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il rischio si considera situato nel territorio italiano:

a) per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16 indicati alla lettera A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, quando i beni o i veicoli cui la coassicurazione si riferisce sono rispettivamente ubicati o immatricolati in Italia;

b) per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 11, 12 e 13 della lettera A) della predetta tabella di cui all'allegato I della legge n. 295 del 1978, quando il domicilio o la sede del contraente sono in Italia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si considera luogo in cui il rischio è situato quello determinato dalla legge dello Stato membro della Comunità economica europea dove si trova la sede dell'impresa attraverso la quale quest'ultima svolge la funzione di delegataria.

È approvato.

Art. 6.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante apposito modello che sarà stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l'indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale è situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in es-

sere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell'anno.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, operando, ove occorra, in accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge ed in particolare vigila affinché la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'articolo 1 sia effettiva, avuto riguardo anche all'entità delle quote sottoscritte.

3. Per le finalità di cui al precedente comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili. Lo stesso Ministero può, a sua volta, fornire alle predette autorità di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge.

4. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del precedente comma non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

A questo articolo sono stati presentati, dal senatore Felicetti, alcuni emendamenti, già illustrati dallo stesso proponente nel corso della discussione generale.

Il primo di tali emendamenti tende ad inserire, al primo comma, dopo la parola: «artigianato» le altre: «nonchè all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento del senatore Felicetti, nella nuova formulazione proposta dal Governo e fatta propria dallo stesso presentatore, tende invece ad inserire, al secondo comma, dopo la parola: «artigianato» le altre: «sentito l'ISVAP».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo degli emendamenti presentati dal senatore Felicetti tende, infine, ad inserire, al terzo comma, dopo la parola: «artigianato» le altre: «e l'ISVAP», sostituendo, di conseguenza, la parola: «può» con l'altra: «possono».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo emendato e con le modifiche necessarie ad una migliore formulazione tecnica, risulta del seguente tenore:

Art. 6.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), mediante apposito modello che sarà stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l'indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale è situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell'anno.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP operando, ove occorra, in accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge ed in particolare vigila affinché la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'articolo 1 sia effettiva, avuto riguardo anche all'entità delle quote sottoscritte.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP possono chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritengano utili. Lo stesso Ministero

può, a sua volta, fornire alle predette autorità di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge.

4. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del comma 3 non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

È approvato.

Art. 7.

1. I trasferimenti verso altri Paesi membri della Comunità economica europea di premi, di indennità e di disponibilità finanziarie necessarie per provvedere alla copertura di riserve tecniche, effettuati da residenti in dipendenza delle operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge, nonché quelli effettuati per le stesse causali dai predetti Paesi a favore di residenti, sono autorizzati in via generale.

2. I residenti che a qualunque titolo intervengano in operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge debbono tenere a disposizione del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi la documentazione relativa a tali operazioni ed esibirla ad ogni richiesta delle stesse autorità.

È approvato.

Art. 8.

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 114, secondo e quarto comma, e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

2. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57, lettera c), della legge 10 giugno 1978, n. 295.

3. Qualora la violazione sia commessa da impresa non stabilita sul territorio della Repubblica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare il collocamento in coassicurazione di quote di rischi situati nel predetto territorio a tali imprese, dandone comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui essa ha la sede legale.

È approvato.

Art. 9.

1. La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 è consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano.

È approvato.

Art. 10.

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, le obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai contratti di coassicurazione regolati dalla presente legge sono trattate allo stesso modo delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione, da parte della stessa impresa, degli altri contratti di assicurazione.

È approvato.

Art. 11.

1. Per la determinazione del controvalore

in lire italiane dell'unità di conto europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

È approvato.

Art. 12.

1. Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui ai precedenti articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge.

2. La presente legge non si applica alle coassicurazioni alle quali non partecipino imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, diverso dall'Italia.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

«**Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi**» (1430)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «**Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi**».

Riprendiamo la discussione che avevamo sospeso nella seduta del 5 febbraio per usufruire di una pausa di riflessione; prego pertanto il relatore, senatore Sclavi, di aggiornare la Commissione sullo stato del dibattito.

SCLAVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo che nella seduta del 5 febbraio, dopo che io svolsi la relazione sul disegno di legge al nostro esame, fu chiesta una sospensione per un'ulteriore riflessione sul provvedimento. Vorrei ora aggiungere alcune considerazioni che evidenziano la necessità

di approvare questo disegno di legge; e mi richiamo alla relazione che accompagna il provvedimento stesso per osservare che il motivo di difficoltà è costituito soprattutto dal rilevante numero degli oggetti da marchiare, di gran lunga superiore a quello prevedibile e che assomma ad oltre un milione di pezzi, con più di 4.000 richieste di intervento a domicilio, la metà dei quali in esercizi situati in comuni diversi dal capoluogo della provincia. Tale circostanza, rapportata alle gravissime carenze di personale negli uffici provinciali metrici, per i quali, oltre tutto, il settore dei metalli preziosi costituisce un servizio in qualche modo marginale, porta ad ipotizzare che il completamento delle operazioni sarà compiuto in tempi assai lunghi e molto variabili da provincia a provincia, con conseguenti danni economici e difformità di trattamento degli operatori interessati.

Se ho ben capito, in alcuni colleghi destava perplessità la possibilità che qualche esercizio potesse collocare tra i prodotti senza marchio anche prodotti di dubbia provenienza. Ho cercato di approfondire la normativa che regola la vendita di questi materiali ed ho saputo che qualsiasi negozio, indipendentemente dal marchio del prodotto in vendita, deve comunque dimostrarne la provenienza; diversamente gli esercenti sono passibili di provvedimenti. Quindi ritengo che le perplessità a questo riguardo possano essere fugate.

Per queste considerazioni che aggiungo alla relazione svolta in precedenza, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge al nostro esame, nel testo in cui ci è stato presentato dal Governo.

CONSOLI. Signor Presidente, pongo una questione molto semplice, e non per fare illazioni o processi alle intenzioni: la legge n. 395 del 1934, che disciplina la materia, prevede il marchio di produzione; inoltre, con la legge n. 46 del 1968, è stato introdotto anche il marchio di giacenza presso i commercianti.

Capisco che le difficoltà di applicazione della legge derivanti dalla insufficienza del personale degli uffici metrici abbia implicato il mancato espletamento delle operazioni di apposizione del marchio, e posso anche capi-

re che per rimuovere il problema si rinunci ad apporre il marchio di giacenza. C'è tuttavia una categoria di metalli preziosi, le perle e le pietre il cui valore è dieci volte superiore a quello dei metalli, che sono esenti dal marchio di produzione; se pertanto non si appone il marchio di giacenza presso il commerciante, visto che il marchio di produzione non c'è, è possibile tutto ed il contrario di tutto. Sul registro di carico e scarico, infatti, non troviamo la documentazione fotografica della merce e pertanto non è possibile individuare precisamente quella collana di perle o quella determinata pietra preziosa.

Ricordo inoltre che i produttori sono decisamente contrari a questo disegno di legge e pertanto avanzo la proposta di ascoltare le organizzazioni di categoria, in modo che possano spiegarci le loro preoccupazioni.

SIGNORINO. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Consoli per i motivi che esporrò molto brevemente. La filosofia stessa di questa leggina — che peraltro ritroviamo in molte altre occasioni — non mi convince: c'è una norma di legge che gli organi operativi della amministrazione competente non riescono a fare osservare, e allora si procede ad eliminare la norma ed a sanare la situazione.

Mi chiedo perchè, fino a questo momento, invece di deliberare delle proroghe cui non ha fatto seguito alcun impegno da parte della amministrazione — arrivando così ad una giacenza di un milione di pezzi, alla quale non si può provvedere e pertanto bisogna sanarla — non ci sia stato l'impegno concreto dei responsabili delle certificazioni a potenziare gli uffici, o comunque ad avviare quelle misure in grado di regolarizzare la situazione, riportando il mercato all'interno della norma di legge.

Da questo punto di vista, per esempio, nella relazione che accompagna il disegno di legge non c'è alcuna assicurazione, anzi c'è motivo di credere che si farà esattamente l'opposto.

Inoltre, come già è stato detto dal collega Consoli, si viene a creare, in un mercato turbolento e non sempre trasparente, un canale probabilmente aperto ad azioni illecite.

Per questo motivo appoggio la richiesta di sentire le organizzazioni di categoria.

URBANI. Anch'io penso che questo disegno di legge possa avere un impatto piuttosto importante sul mercato, perchè si tratta di garantire un prodotto che ha un larghissimo consumo e che, oltre ad interessare produttori e venditori, interessa anche la grande massa dei cittadini.

Ora ci troviamo di fronte a un fatto abbastanza singolare ed un po' inquietante, nel senso che un provvedimento di legge, più volte rinviato, propone l'abolizione di una misura che a suo tempo fu introdotta. Io ho il dubbio del profano, e cioè che una legge, la quale ha riconosciuto la necessità di un marchio di giacenza e che ora si vorrebbe sconfessare, non sia stata approvata a suo tempo in base a motivazioni fondate. La pura e semplice eliminazione di questo marchio, sulla base delle motivazioni qui presentate, ma alquanto discutibili, implica senza dubbio un approfondimento e una maggior conoscenza dei reali termini del problema; quindi sono d'accordo con la proposta di un approfondimento conoscitivo.

Ma c'è anche un'altra domanda da rivolgere. Sul piano comunitario, le norme analoghe cosa stabiliscono? Questo fatto mi pare abbia rilevanza, perchè, se esiste un settore che necessita di una certa omogeneità dal punto di vista delle garanzie, è proprio questo che stiamo trattando. Bisogna assicurare una garanzia di ambito più vasto, in modo che i cittadini europei che vengono in Italia si trovino in una situazione di certezza.

Quindi direi che è necessario documentarsi sulla normativa comunitaria.

Infine vorrei capire la ragione per la quale non sono stati messi in atto quei provvedimenti che dovevano attivare la legge. Probabilmente c'è una resistenza legata a determinati interessi. Tutto ciò mi porta alla conclusione che è necessario questo approfondimento chiesto da altri colleghi.

LEOPIZZI. Mi dichiaro d'accordo con la proposta avanzata e sottolineo la necessità di utilizzare il tempo che ci vorrà per procedere a questa consultazione anche per acquisire

10^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1986)

gli ulteriori elementi richiesti sulla legislazione comunitaria.

PRESIDENTE. A questo punto mi sembra necessario chiedere il parere del relatore e del rappresentante del Governo sulla proposta avanzata in ordine alla necessità di un approfondimento conoscitivo.

SCLAVI, *relatore alla Commissione*. Non sono contrario a questo approfondimento, ma pregherei la Presidenza di organizzare un incontro con i rappresentanti sia dei produttori che dei venditori, in modo da acquisire gli elementi necessari utilizzando un solo incontro e quindi un minor lasso di tempo.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con l'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Si potrebbe procedere ad una consultazione di tipo informale delle categorie interessate in sede di Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Bisognerà procedere velocemente, in modo da inserire di nuovo questo disegno di legge nel nostro ordine del giorno in tempi brevi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO